

NOTA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N.13578/2016 del 1/07/2016 - Terza Sezione civile - Giudice dott. Guido Romano

Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha aggiunto alla casistica già esistente nei rapporti contrattuali di fatto, una nuova figura professionale quella del Promotore Finanziario.

Bisogna innanzitutto ricordare che già a partire dal 1999, la giurisprudenza ha accolto la teoria dei rapporti contrattuali di fatto nel nostro ordinamento, ed ha stabilito che le regole della responsabilità contrattuale si possano applicare anche ai rapporti che nascono da contatto sociale; in particolare, con la sentenza Cass. Sez. III, n. 589/1999, tale nozione è stata applicata al rapporto tra il medico del pronto soccorso, dipendente di un ente ospedaliero, e il paziente.

Infatti tra il medico e il paziente, ancorché non sia stato stipulato alcun contratto, ricorre comunque un rapporto giuridico particolare che non può essere ricondotto all'art. 2043 c.c.. Questa norma, infatti, disciplina casi in cui tra il soggetto danneggiante e danneggiato non esiste alcun rapporto, se non un generico dovere di *neminem laedere*; si tratta in sostanza di un rapporto tra soggetti, tra cui non vi è alcun rapporto giuridico, dove uno dei due ha danneggiato l'altro. Nel rapporto tra medico e paziente invece, ancorché tra i due soggetti non vi sia alcun rapporto contrattuale e benché il medico sia un dipendente ospedaliero, non possono essere trattati come due soggetti tra cui non vi sia alcun rapporto giuridico; infatti il medico è obbligato in virtù di precise disposizioni di legge, nonché in virtù del contratto stipulato con l'azienda ospedaliera, a tutelare la salute del paziente e ad operare affinché avvenga la guarigione.

Inoltre l'obbligazione di risarcire il danno in caso di inadempimento contrattuale, prevista e disciplinata dall'articolo 1218 c.c., non nasce solo dall'inadempimento di un contratto in senso stretto, ma anche da fonti non contrattuali: l'art. 1173 c.c. infatti è esplicito in tal senso, stabilendo che l'obbligazione possa nascere da contratto, da fatto illecito, ma anche da ogni altro atto o fatto idoneo per l'ordinamento a produrre obbligazioni.

Il rapporto contrattuale di fatto è, quindi, uno dei quegli altri atti o fatti idonei per l'ordinamento a costituire fonte di un'obbligazione. Tali principi sono stati applicati in giurisprudenza anche ad altri rapporti giuridici ed in questa sede vengono citati i seguenti :

- 1) Il rapporto tra il figlio diventato maggiorenne, e nato malformato a causa di un errore del medico ginecologo, e il medico stesso;
- 2) Il rapporto tra la madre e il medico ginecologo che a causa di un suo errore abbia fatto nascere il figlio con malformazioni ;
- 3) Il padre che voglia vantare delle pretese nei confronti del medico ginecologo che ha commesso un errore di diagnosi;
- 4) la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno circolare a soggetto non legittimato ;
- 5) il rapporto tra l'insegnante e l'alunno di una scuola pubblica che si sia provocato una lesione;
- 6) la responsabilità della P.A. per inesatte informazioni fornite al cittadino .

Ed in virtù della sentenza del Tribunale di Roma, in commento, tale disciplina sarà applicabile anche alla figura del Promotore Finanziario. per i danni subiti dai clienti di Banche o Intermediari finanziari.